



Tribunale di Ancona

Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)

Giudice Delegato: Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Liquidatore: Dott. Maurizio Leonardi

Stato passivo creditori + rivendiche

Procedura: 00 - Sovraindebitamento CCII

Da data formazione SP: Tutte

A data formazione SP: Tutte

Surroghe incluse: NO

Int. Post-Fall inclusi: NO

Ordinamento: Cronologico

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 Sovraindebitamento CCII

Udienze di verifica crediti già effettuate

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 Sovraindebitamento CCII

Tribunale ordinario di Ancona - G.D. : Dott.ssa Maria Letizia Mantovani - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)
Liquidatore: Dott. Maurizio Leonardi

	Massa - Cron Data domanda Data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
1	00-00001 27/01/2023	Camera di Commercio delle Marche - Ufficio ADR Largo XXIV Maggio, 1 60123 Ancona AN PEC Creditore: cciaa@pec.marche.camcom.it PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 02789930423	20.943,98	0,00	20.943,98	0,00	0,00	20.943,98	0,00	0,00
						Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 20.943,98 , categoria Prededuzioni , come richiesto.		Il Liquidatore ammette: per euro 20.943,98 , categoria prededuzioni, come richiesto.		
2	00-00002 31/01/2023	INTRUM ITALIA Spa c/o Avvocato Illuminati Fabrizio Via N. Sauro n.3 60035 Jesi AN PEC Creditore: fabrizio.illuminati@pec- ordineavvocatiancona.it PEC Domiciliatario: fabrizio.illuminati@pec- ordineavvocatiancona.it Codice fiscale creditore: 10311000961	0,00	10.313,42	0,00	10.313,42	0,00	0,00	10.313,42	0,00
						Il Liquidatore propone l'ammissione: per euro 10.313,42, categoria Chirografari, come richiesto, con esclusione delle ulteriori somme in quanto non documentato e in ogni caso poichè non quantificate. Per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento degli interessi legali si precisa che, trattandosi di un credito chirografario, la apertura della procedura sospende il decorso degli interessi e pertanto quelli successivi non possono essere riconosciuti.		Il Liquidatore ammette: per euro 10.313,42, categoria Chirografari, come richiesto, con esclusione delle ulteriori somme in quanto non documentate e in ogni caso poichè non quantificate.		
3	00-00003 21/02/2023	Agenzia delle entrate- Riscossione Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM PEC Creditore: mar.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agenziariscossio ne.gov.it PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 13756881002	35.660,15	1.581,08	35.660,15	1.581,08	0,00	35.660,15	1.581,08	0,00
						Il Liquidatore propone l'ammissione: 1) per euro 20.475,61 nella categoria privilegiati, ante 1 grado, crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro, come richiesto. Trattasi più precisamente del credito vantato dal Medio Credito Centrale a seguito della escussione di una garanzia che assistiva un finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Ancona nei confronti del debitore. Il privilegio che assiste tale credito si fonda sull'art.9, comma 5 del D.Lgs n.123/98; 2) per euro 14.044,12 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c., come richiesto; 3) per euro 533,56 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c., come richiesto 4) per euro 247,56 nella categoria privilegiati generali di		Il Liquidatore ammette: 1) per euro 20.475,61 nella categoria privilegiati, ante 1 grado, crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro, come richiesto. Trattasi più precisamente del credito vantato dal Medio Credito Centrale a seguito della escussione di una garanzia che assistiva un finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Ancona nei confronti del debitore. Il privilegio che assiste tale credito si fonda sull'art.9, comma 5 del D.Lgs n.123/98; 2) per euro 14.044,12 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c., come richiesto; 3) per euro 533,56 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c., come richiesto 4) per euro 247,56 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di		

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 Sovraindebitamento CCII

Tribunale ordinario di Ancona - G.D. : Dott.ssa Maria Letizia Mantovani - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)
Liquidatore: Dott. Maurizio Leonardi

	Massa - Cron Data domanda Data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
					grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi, come richiesto; 5) per euro 359,30 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c., come richiesto.; 6) per euro 1.581,08, categoria Chirografari, come richiesto. Fatti salvi gli effetti, dei quali la proposta di ammissione non tiene conto: a) dell'eventuale stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino ad Euro 1.000,00 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015 ex art.1, commi da 222 a 230 Legge n.197/2022 (in assenza di una precisazione all'interno della domanda di ammissione al passivo); b) della domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-quater") presentata tempestivamente dal debitore per mezzo dello scrivente Liquidatore in data 22 marzo 2023.			imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi, come richiesto; 5) per euro 359,30 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c., come richiesto.; 6) per euro 1.581,08, categoria Chirografari, come richiesto. Fatti salvi gli effetti, di cui il provvedimento di ammissione non tiene conto: a) dell'eventuale stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino ad Euro 1.000,00 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2015 ex art.1, commi da 222 a 230 Legge n.197/2022 (in assenza di una precisazione all'interno della domanda di ammissione al passivo); b) della domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-quater") presentata tempestivamente dal debitore per mezzo dello scrivente Liquidatore in data 22 marzo 2023, in attesa del relativo esito.		
4	00-00004 19/07/2023	AMCO - Asset Management Company Spa rappresentata da IQERA ITALIA spa c/o Avvocato Barbieri Maurizio Piazza del Pleb55iscito n. 56 60121 Ancona AN PEC Creditore: maurizio.barbieri@pec-ordineavvocatiancona.it PEC Domiciliatario: maurizio.barbieri@pec-ordineavvocatiancona.it Codice fiscale creditore: 05828330638	0,00	205.690,20	0,00	0,00	205.690,20	0,00	0,00	205.690,20
					Il Liquidatore, preso atto della richiesta formulata da IQERA ITALIA Spa per conto di AMCO – Asset Management Company Spa, visto quanto disposto dall'art. 273, con particolare riguardo al comma VII, esclude il credito per le ragioni di seguito specificate. E' opportuno premettere che, ai fini dell'inoltro al liquidatore della domanda di ammissione al passivo, la sentenza di apertura della liquidazione controllata, risalente al 17 gennaio 2023, aveva fissato il termine di cui al comma 1 dell'art. 273 CCII in misura corrispondente a 60 giorni. A prescindere dal fatto che la Banca Monte dei Paschi di Siena (originaria titolare del credito nei confronti della Dott.ssa Canalini) ha ricevuto la comunicazione di apertura della procedura il 30 gennaio 2023, la società AMCO Spa ha avuto conoscenza della apertura della liquidazione			Il Liquidatore, visto quanto disposto dall'art.273, comma 7 del D.Lgs n.14/2019, tenuto conto che il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge con le stesse modalità di quelle previste per le tempestive (in forza del richiamo, da parte del comma 7, alle disposizioni contenute dal n.1 al n.6), preso atto che il creditore non risulta aver formulato osservazioni nel termine di 15 giorni dalla data della comunicazione inoltrata a mezzo pec - circostanza quest'ultima risalente al 4 settembre 2023 - esclude integralmente il credito di AMCO S.p.a. per euro 205.690,20 sulla base delle motivazioni indicate nel progetto di stato passivo inoltrato al creditore che di seguito si trascrivono: "Il Liquidatore, preso atto della richiesta formulata da IQERA ITALIA Spa per conto di AMCO – Asset Management Company Spa, visto quanto disposto dall'art. 273, con particolare riguardo al		

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 Sovraindebitamento CCII

Tribunale ordinario di Ancona - G.D. : Dott.ssa Maria Letizia Mantovani - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)
Liquidatore: Dott. Maurizio Leonardi

Massa - Cron Data domanda Data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
				controllata, al più tardi, il 22 marzo 2023, data in cui il creditore ha ricevuto la comunicazione inoltrata dal liquidatore a mezzo PEC. A tale proposito l'istante, al fine di dimostrare la non imputabilità del ritardo nell'invio della domanda di insinuazione al passivo, riferisce che <<... AMCO non è stata in grado di depositare nei termini domanda di ammissione al passivo della procedura perché ha dovuto richiedere la documentazione alla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che, prima, ha preso atto tardivamente della pendenza di detta procedura essendo la posizione transitata in vari uffici a seguito della scissione e, quindi, essendo il relativo carteggio depositato in un archivio centralizzato, ne ha potuto reperire soltanto parte con rilevante ritardo nel presente mese.>>, senza peraltro fornire prova di tale circostanza. A tale riguardo lo scrivente ritiene che le circostanze riferite (ed in ogni caso non documentate) nella domanda di insinuazione al passivo non possano essere ritenute sufficienti per escludere che il ritardo nell'invio del ricorso sia imputabile al creditore AMCO Spa. Se così non fosse, peraltro, qualora si ritenesse sufficiente far valere – ai fini della esclusione della imputabilità del ritardo – circostanze che invece (come nel caso di specie) attengono esclusivamente ai rapporti interni tra il creditore originario e quello che succede nella posizione (e che nella maggior parte dei casi riguardano proprio le domande di insinuazione formulate dal ceto bancario o da soggetti ad esso collegati), il termine (perentorio) previsto dall'art. 270, comma II, lett. d) CCII sarebbe facilmente eludibile. Anche a voler prescindere da tale aspetto, il liquidatore rileva che il comma 7 dell'art. 273, al fine di consentire di ritenere ammissibile una domanda pervenuta oltre il termine perentorio di cui all'art. 270, comma II, lett. d), richiede che siano verificate due distinte condizioni (al riguardo, l'utilizzo della congiunzione "e" non sembra consentire una diversa interpretazione della norma). Ed infatti, oltre alla prova che il ritardo non sia imputabile al creditore (condizione che allo stato attuale non risulta verificata), l'istante è tenuto a dimostrare (anche) che la trasmissione della domanda sia avvenuta entro 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento che non avrebbe consentito l'invio tempestivo (<<... e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il			comma VII, esclude il credito per le ragioni di seguito specificate. E' opportuno premettere che, ai fini dell'inoltro al liquidatore della domanda di ammissione al passivo, la sentenza di apertura della liquidazione controllata, risalente al 17 gennaio 2023, aveva fissato il termine di cui al comma 1 dell'art. 273 CCII in misura corrispondente a 60 giorni. A prescindere dal fatto che la Banca Monte dei Paschi di Siena (originaria titolare del credito nei confronti della Dott.ssa Canalini) ha ricevuto la comunicazione di apertura della procedura il 30 gennaio 2023, la società AMCO Spa ha avuto conoscenza della apertura della liquidazione controllata, al più tardi, il 22 marzo 2023, data in cui il creditore ha ricevuto la comunicazione inoltrata dal liquidatore a mezzo PEC. A tale proposito l'istante, al fine di dimostrare la non imputabilità del ritardo nell'invio della domanda di insinuazione al passivo, riferisce che <<... AMCO non è stata in grado di depositare nei termini domanda di ammissione al passivo della procedura perché ha dovuto richiedere la documentazione alla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che, prima, ha preso atto tardivamente della pendenza di detta procedura essendo la posizione transitata in vari uffici a seguito della scissione e, quindi, essendo il relativo carteggio depositato in un archivio centralizzato, ne ha potuto reperire soltanto parte con rilevante ritardo nel presente mese.>>, senza peraltro fornire prova di tale circostanza. A tale riguardo lo scrivente ritiene che le circostanze riferite (ed in ogni caso non documentate) nella domanda di insinuazione al passivo non possano essere ritenute sufficienti per escludere che il ritardo nell'invio del ricorso sia imputabile al creditore AMCO Spa. Se così non fosse, peraltro, qualora si ritenesse sufficiente far valere – ai fini della esclusione della imputabilità del ritardo – circostanze che invece (come nel caso di specie) attengono esclusivamente ai rapporti interni tra il creditore originario e quello che succede nella posizione (e che nella maggior parte dei casi riguardano proprio le domande di insinuazione formulate dal ceto bancario o da soggetti ad esso collegati), il termine (perentorio) previsto dall'art. 270, comma II, lett. d) CCII sarebbe facilmente eludibile. Anche a voler prescindere da tale aspetto, il liquidatore rileva che il comma 7 dell'art. 273, al fine di consentire di ritenere ammissibile una domanda pervenuta oltre il termine perentorio di cui all'art. 270, comma II, lett. d), richiede che siano verificate due distinte condizioni (al riguardo, l'utilizzo della congiunzione "e" non sembra consentire una diversa interpretazione della norma). Ed infatti, oltre alla prova che il ritardo non sia imputabile al creditore (condizione che allo stato attuale non risulta verificata),		

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 Sovraindebitamento CCII

Tribunale ordinario di Ancona - G.D. : Dott.ssa Maria Letizia Mantovani - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)
Liquidatore: Dott. Maurizio Leonardi

Massa - Cron Data domanda Data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
				deposito tempestivo.>>). Nel caso concreto neppure tale seconda condizione risulta verificata poiché l'istante si è limitato a riferire di aver ricevuta la documentazione "nel corrente mese", senza specificare in quale data sia cessata la causa di impedimento e, soprattutto, senza averne fornito la prova, circostanza quest'ultima che avrebbe reso necessario l'invio della documentazione per consentire al liquidatore di verificare la data in cui AMCO Spa (e successivamente IQERA ITALIA Spa) sono venuti in possesso della documentazione necessaria per la predisposizione della domanda di insinuazione al passivo. ***** Nel merito, anche ai fini degli eventuali ulteriori sviluppi della vicenda, lo scrivente ritiene opportuno rilevare che la domanda formulata dal creditore non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, tanto più nella misura richiesta, tenuto conto che: (i) l'importo del credito di cui viene chiesta l'ammissione (Euro 205.690,20 in chirografo) si fonda (esclusivamente) su un contratto di finanziamento risalente al mese di luglio del 2014 nell'ambito del quale la Dott.ssa Canalini risulta aver prestato fidejussione per un debito riferibile alla società "C.F.C. Srl". Tale circostanza, in assenza di ulteriori elementi, con particolare riguardo alle vicende inerenti i rapporti tra creditore e debitore principale, a prescindere dalla possibilità di ritenere il credito prescritto, non consentono di escludere l'operatività di quanto disposto dall'art. 1957 C.C. . Più precisamente, non avendo fornito il creditore alcuna documentazione in merito all'evoluzione dei rapporti tra creditore e debitore principale a seguito della risoluzione del contratto di mutuo, il liquidatore eccepisce l'intervenuta liberazione del fideiussore, tenuto conto che non risulta che il creditore si sia attivato tempestivamente dopo la scadenza dell'obbligazione principale. A questo riguardo, a prescindere dal fatto che in presenza di un contratto di mutuo la scadenza dell'obbligazione dovrebbe coincidere con la prima delle rate rimaste insolute (Tribunale di Treviso, sentenza del 28 ottobre 2022), in ragione dell'intervenuto fallimento del debitore principale (circostanza risalente al mese di giugno del 2018), alla luce di quanto disposto dall'art.55, II comma L.F., il termine a cui fa riferimento l'art. 1957 C.C. va individuato, al più tardi (ovvero qualora il contratto non sia stato già risolto in epoca antecedente), alla data di dichiarazione di fallimento del			l'istante è tenuto a dimostrare (anche) che la trasmissione della domanda sia avvenuta entro 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento che non avrebbe consentito l'invio tempestivo (<<... e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.>>). Nel caso concreto neppure tale seconda condizione risulta verificata poiché l'istante si è limitato a riferire di aver ricevuta la documentazione "nel corrente mese", senza specificare in quale data sia cessata la causa di impedimento e, soprattutto, senza averne fornito la prova, circostanza quest'ultima che avrebbe reso necessario l'invio della documentazione per consentire al liquidatore di verificare la data in cui AMCO Spa (e successivamente IQERA ITALIA Spa) sono venuti in possesso della documentazione necessaria per la predisposizione della domanda di insinuazione al passivo. ***** Nel merito, anche ai fini degli eventuali ulteriori sviluppi della vicenda, lo scrivente ritiene opportuno rilevare che la domanda formulata dal creditore non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, tanto più nella misura richiesta, tenuto conto che: (i) l'importo del credito di cui viene chiesta l'ammissione (Euro 205.690,20 in chirografo) si fonda (esclusivamente) su un contratto di finanziamento risalente al mese di luglio del 2014 nell'ambito del quale la Dott.ssa Canalini risulta aver prestato fidejussione per un debito riferibile alla società "C.F.C. Srl". Tale circostanza, in assenza di ulteriori elementi, con particolare riguardo alle vicende inerenti i rapporti tra creditore e debitore principale, a prescindere dalla possibilità di ritenere il credito prescritto, non consentono di escludere l'operatività di quanto disposto dall'art. 1957 C.C. . Più precisamente, non avendo fornito il creditore alcuna documentazione in merito all'evoluzione dei rapporti tra creditore e debitore principale a seguito della risoluzione del contratto di mutuo, il liquidatore eccepisce l'intervenuta liberazione del fideiussore, tenuto conto che non risulta che il creditore si sia attivato tempestivamente dopo la scadenza dell'obbligazione principale. A questo riguardo, a prescindere dal fatto che in presenza di un contratto di mutuo la scadenza dell'obbligazione dovrebbe coincidere con la prima delle rate rimaste insolute (Tribunale di Treviso, sentenza del 28 ottobre 2022), in ragione dell'intervenuto fallimento del debitore principale (circostanza risalente al mese di giugno del 2018), alla luce di quanto disposto dall'art.55, II comma L.F., il termine a cui fa riferimento l'art. 1957 C.C. va individuato, al più tardi (ovvero qualora il contratto non sia stato già risolto in		

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 Sovraindebitamento CCII

Tribunale ordinario di Ancona - G.D. : Dott.ssa Maria Letizia Mantovani - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)
Liquidatore: Dott. Maurizio Leonardi

Massa - Cron Data domanda Data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
				debitore principale (Cassazione Civile, Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24296 – Pres. Vivaldi, Rel. D'Arrigo). Per quanto concerne la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 C.C. – contenuta nel contratto di finanziamento prodotta dall'istante – il liquidatore eccepisce la nullità della relativa clausola ex art. 1419 C.C., alla luce dei principi statuiti dalla prevalente Giurisprudenza di merito e di legittimità (Cassazione S.U. 30.12.2021, n.41994; Tribunale di Torino, sentenza del 3 ottobre 2022, Giudice Dott. La Manna); (ii) a fronte della somma di cui viene chiesta la ammissione al passivo, superiore al credito originario in linea capitale che ammontava ad Euro 150.000,00, non è stata indicata né la suddivisione tra capitale e gli interessi, né tantomeno risultano specificati i parametri utilizzati per la quantificazione di tale ultima componente (tassi, periodi di riferimento) – la cui quantificazione peraltro deve cessare al momento della apertura del concorso, trattandosi di un credito chirografario. A tale riguardo il liquidatore rileva che il prospetto allegato dal creditore (rif. doc. n.8) risulta, senza ulteriori specifiche, del tutto incomprensibile e non consente di verificare tali aspetti.			epoca antecedente), alla data di dichiarazione di fallimento del debitore principale (Cassazione Civile, Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24296 – Pres. Vivaldi, Rel. D'Arrigo). Per quanto concerne la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 C.C. – contenuta nel contratto di finanziamento prodotta dall'istante – il liquidatore eccepisce la nullità della relativa clausola ex art. 1419 C.C., alla luce dei principi statuiti dalla prevalente Giurisprudenza di merito e di legittimità (Cassazione S.U. 30.12.2021, n.41994; Tribunale di Torino, sentenza del 3 ottobre 2022, Giudice Dott. La Manna); (ii) a fronte della somma di cui viene chiesta la ammissione al passivo, superiore al credito originario in linea capitale che ammontava ad Euro 150.000,00, non è stata indicata né la suddivisione tra capitale e gli interessi, né tantomeno risultano specificati i parametri utilizzati per la quantificazione di tale ultima componente (tassi, periodi di riferimento) – la cui quantificazione peraltro deve cessare al momento della apertura del concorso, trattandosi di un credito chirografario. A tale riguardo il liquidatore rileva che il prospetto allegato dal creditore (rif. doc. n.8) risulta, senza ulteriori specifiche, del tutto incomprensibile e non consente di verificare tali aspetti."		
Tot. cron: 4	Totale	56.604,13	217.584,70	56.604,13	11.894,50	205.690,20	56.604,13	11.894,50	205.690,20